

CAP. V°

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E STATUIZIONI RELATIVE ALLA PENA.

La compiuta disamina dell'ampio materiale probatorio acquisito all'odierno procedimento, costituito da numerosissime testimonianze, dalle dichiarazioni rese da dieci collaboratori di giustizia, da una notevole quantità di documenti e dalle molteplici dichiarazioni rese dall'imputato (sia in sede di dichiarazioni spontanee che in sede di esame delle parti) afferente ad una contestazione che copre l'arco temporale di quasi un ventennio, ha consentito di evidenziare un quadro probatorio a carico dell'imputato fondato su fonti eterogenee, coerenti, assolutamente univoche e convergenti nell'acclararne la colpevolezza.

Da tale complesso materiale probatorio, sottoposto a rigoroso vaglio critico, è emerso al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato ha posto in essere una condotta consapevolmente ed

univocamente indirizzata ad agevolare l'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

L'analitico esame delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in questo processo, finalizzato a verificare l'esistenza di riscontri che dimostrassero la veridicità di ogni singola propalazione e la credibilità intrinseca di ciascun collaborante, ha dato esito complessivamente positivo.

Tali dichiarazioni plurime e soggettivamente attendibili sono poi risultate il frutto di autonome conoscenze obiettivamente ed univocamente deponenti in ordine alla reale sussistenza del fatto-reato oggetto dell'imputazione.

La convergenza di piu' chiamate o dichiarazioni accusatorie di cui sia stata accertata l'intrinseca affidabilità, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che è stata oggetto in premessa di ampia rassegna, implica l'integrazione ed il rafforzamento reciproco delle stesse, conducente ai fini di un giudizio di certezza.

Tale convergenza nell'odierno processo acquista rilevanza probatoria sia perchè in ordine ad ogni singola dichiarazione sono stati acquisiti numerosi elementi esterni di conferma che ne hanno avvalorato l'attendibilità "ab extrinseco" sia perchè non sussiste alcun

fondato elemento che abbia consentito di dubitare che le dichiarazioni acquisite siano state frutto di collusioni, reciproche influenze o di condizionamenti di alcun genere nè tantomeno di indimostrati complotti; ma soprattutto in questo processo si è accertata una convergenza non generica bensì specifica su singoli rapporti intrattenuti dall'imputato con mafiosi e su specifiche condotte di agevolazione.

Dall'insieme di tali dichiarazioni accusatorie è emerso che l'imputato:

- è stata “persona disponibile” nei confronti di “ Cosa Nostra” ed ha intrattenuto rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario Riccobono e Stefano Bontate : sul punto hanno concordemente deposto i collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi, Rosario Spatola e Maurizio Pirrone (le dichiarazioni di Mutolo e Mannoia hanno consentito anche di individuare in Arturo Cassina e Pietro Purpi gli intermediari nell'iniziale instaurazione del rapporto collusivo tra Contrada e Stefano Bontate);

- ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi consistenti in agevolazioni: 1) nel rilascio di patenti a Stefano Bontate e Giuseppe Greco, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e Francesco Marino Mannoia; 2) nel rilascio di porti d'arma ai fratelli Caro secondo quanto riferito dal collaboratore Rosario Spatola;
- ha realizzato condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi : in favore di Rosario Riccobono, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, ed anche in favore di esponenti dell'area corleonese e dello stesso Salvatore Riina secondo quanto dichiarato da Giuseppe Marchese che ha riferito anche del privilegiato rapporto che l'imputato intratteneva con Michele e Salvatore Greco;
- ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a conoscenza in relazione ai suoi incarichi istituzionali: al riguardo vanno ricordate le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha riferito Rosario Spatola, la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Tagliavia di

cui ha detto Giuseppe Marchese, l' episodio riguardante la comunicazione a Rosario Riccobono dell'informale denuncia delle estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa riferito da Gaspare Mutolo;

- ha avuto incontri diretti con mafiosi: come Rosario Riccobono riferito da Rosario Spatola e come Calogero Musso, mafioso del trapanese facente parte di una cosca alleata di Salvatore Riina, del quale ha parlato Pietro Scavuzzo.

A tali risultanze provenienti da plurime fonti propalatorie, univocamente comprovanti il ruolo di connivenza svolto dall'imputato nei confronti di "Cosa Nostra", l'istruzione dibattimentale ha consentito di aggiungerne numerose altre, derivanti da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome dalle prime, che hanno evidenziato specifiche condotte poste in essere dall'imputato del tutto coerenti alle tipologie dei comportamenti riferiti dai collaboratori di giustizia:

- specifiche condotte di favoritismo nei confronti di indagati mafiosi: si veda l'episodio del rinnovo della licenza del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello nonché l'incontro

concesso tempestivamente nei locali dell'Alto Commissario ad Antonino Salvo;

- condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti criminali con l'organizzazione mafiosa: vicenda Gentile in relazione alla latitanza del mafioso Salvatore Inzerillo e gli episodi relativi all'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli e di John Gambino;
- condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di deviarne il corso o di comunicare all'organizzazione mafiosa notizie utili: l'episodio delle intimidazioni alla vedova Parisi e quello attinente alle indagini sui possibili collegamenti tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli;
- comportamenti di intimidazione e di freno alle indagini anti-mafia posti in essere nei confronti di funzionari di Polizia : vedi interventi sui funzionari di P.S. Gentile- Montalbano e Marcello Immordino.

Tali plurime, eterogenee, gravi e concordanti emergenze processuali, che alla luce del principio cardine del processo penale della valutazione unitaria dei risultati acquisiti, consentono di ritenere raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'imputato, non sono

state in alcun modo incrinata nella loro valenza dimostrativa della fondatezza dell'impianto accusatorio nè dalle testimonianze addotte dalla difesa, nè dalle tesi sostenute a sua discolpa dall'imputato.

Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili perchè provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate dagli stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l'imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perchè fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo.

A ciò si aggiunga che il dibattimento ha evidenziato un'elevata capacità dissimulatrice dell'imputato del reale ruolo svolto per conto di "Cosa Nostra" certamente idonea a farlo apparire credibile agli occhi di molti suoi colleghi e collaboratori ma che altri valorosi e leali esponenti delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, particolarmente impegnati sul fronte della lotta alla criminalità mafiosa, avevano compreso tanto da arrivare a nutrire nei suoi confronti sfiducia e diffidenza (vedi quanto emerso in ordine ai

rapporti tra l'imputato e i dott.ri Immordino- Cassarà- Montana-Giuliano e Falcone).

L'imputato nel corso del dibattimento ha sempre negato in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma anche qualunque rapporto di conoscenza anche a livello "confidenziale" con esponenti di "Cosa Nostra" e ciò ha sostenuto ricorrendo spesso ad articolate menzogne, che l'istruzione dibattimentale ha consentito di disvelare sulla base di inoppugnabili risultanze, spesso di natura documentale e che, lungi dal limitarsi alla negazione del vero per ragioni di difesa, sono apparse rivelatrici della sua malafede.

Non vi è dubbio che, secondo l'autorevole orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, anche tali menzogne, valutate nel complessivo ed univoco contesto a carico dell'imputato, contribuiscono a rafforzarne ulteriormente la conduenza probatoria (cfr. Cass. sez. II 22/5/1995 n° 5842- Cass. Sez. Unite 21/10/1992).

Neppure i positivi "curricula" dell'imputato, nè la lunga serie di encomi ed elogi ricevuti nel corso della sua lunga carriera all'interno dell'apparato dello Stato possono essere ritenuti adeguati a contrastare le molteplici risultanze processuali acquisite a suo carico ed anzi appaiono come ulteriori indici rivelatori della peculiare abilità

dissimulativa manifestata dall'imputato nella gestione del proprio doppio ruolo: da un lato quello, spesso formalmente ineccepibile, di uomo inserito ai più alti livelli nelle strutture investigative dello Stato, dall'altro quello subdolo di uomo gradualmente assoggettato ai voleri dell'organizzazione criminale mafiosa .

Non vi è dubbio che le condotte poste in essere dall'imputato risultano tanto più gravi in quanto qualificate dalle funzioni pubbliche rivestite e dai delicati compiti affidatigli all'interno delle Istituzioni statali preposte alla lotta alla criminalità organizzata: proprio la strumentalizzazione del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno delle Istituzioni gli ha consentito di rendere all'organizzazione mafiosa i suoi "favori" informandola tempestivamente di notizie, decisioni ed ordini provenienti dall'interno delle strutture investigative, che le funzioni ricoperte gli consentivano di apprendere con facilità in anticipo.

Tale precipuo ruolo svolto dall'imputato ha reso particolarmente efficace l'apporto dato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" che, con le sue condotte ha oggettivamente contribuito a rafforzare, ponendo in grave pericolo l'Ordine Pubblico ed arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato per la cui

difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita.

Quella realizzata dall'imputato è una forma di collusione tanto piu' grave in quanto, da un lato particolarmente utile a "Cosa Nostra" e dall'altro espressione piu' alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni.

Come già evidenziato nelle premesse in punto di diritto nella parte iniziale della presente motivazione, secondo il recente ed autorevole orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo è sufficiente una condotta atipica di rafforzamento del sodalizio criminoso: tale ipotesi delittuosa, oggetto della contestazione elevata a carico dell'imputato, può quindi risolversi anche in un contributo circoscritto nel tempo ed addirittura episodico, non essendo ritenuta la continuità dell'apporto requisito essenziale della condotta del concorrente eventuale, a condizione che il contributo si riveli funzionale al mantenimento in vita dell'associazione onde consentirle di perseguire i suoi scopi.

Nel caso in esame l'imputato ha certamente reso, pur non facendo parte della struttura organizzativa di "Cosa Nostra" e

rimanendovi esterno, un contributo peculiarmente efficace in relazione alle funzioni pubbliche esercitate, estrinsecatosi in molteplici singole condotte di agevolazione e rafforzamento dell'associazione mafiosa per un notevole arco temporale.

Certamente la condotta posta in essere dall'imputato è distante dalla fattispecie del favoreggiamento personale configurabile solo in presenza di una condotta agevolatrice di singoli associati ed in virtù di rapporti individuali con il singolo mafioso: come è stato più volte ribadito dai collaboratori di giustizia escussi all'odierno processo e come è emerso dall'intero contesto probatorio esaminato, non vi è dubbio che la condotta dell'imputato si è atteggiata come disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso nel suo complesso ed è stata realizzata in favore di numerosi beneficiari.

L'istruzione dibattimentale ha accertato che l'illecita condotta dell'imputato è iniziata sin dalla seconda metà degli anni settanta permanendo oltre il 1982 e fino ad epoca recente e, quindi, sotto l'imperio della legge del Settembre 1982 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. (v. l'episodio Tognoli del 1984, gli episodi riguardanti gli avvisi delle operazioni di polizia nel trapanese relativi agli anni 1983-1985, l'incontro con

Antonino Salvo nel 1983, le intimidazioni alla vedova Parisi nel 1985 e nel 1988, l'incontro con Calogero Musso nel 1991, l'episodio riferito dal collaborante Gaetano Costa sintomatico della "disponibilità" attuale dell'imputato in favore di "Cosa Nostra").

Per quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie contestata, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, è sufficiente la coscienza e la volontà di contribuire causalmente al mantenimento in vita o al rafforzamento dell'associazione mafiosa nella consapevolezza dei fini perseguiti dalla suddetta consorteria; tale consapevolezza, certamente sussistente, nel caso in esame appare particolarmente intensa, attesa l'esperienza professionale maturata dall'imputato proprio nel settore della criminalità organizzata mafiosa di cui è impensabile che non conoscesse gli scopi e le spregevoli attività criminose.

Tali considerazioni consentono di ritenere pienamente integrata la fattispecie penale contestata del concorso esterno nel reato associativo e tenuto conto dell'orientamento, già illustrato, della Suprema Corte in ordine al divieto del "*ne bis in idem*" sostanziale che preclude l'applicazione di entrambe le fattispecie di reato contestate in relazione ad una condotta sostanzialmente unitaria, la

fattispecie di reato meno grave (p.e p. dagli artt. 110 e 416 c.p.) deve ritenersi assorbita in quella piu' grave (p.e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p.).

Sono, altresì, applicabili le circostanze aggravanti contestate dell'associazione armata e del reimpiego dei proventi di delitti, di cui ai commi IV- V e VI dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di circostanze di natura oggettiva, sottoposte al regime di cui all'art. 59 c. II° c.p., coesenziali all'esistenza stessa dell'entità fattuale criminale "Cosa Nostra", certamente attribuibili all'imputato in quanto rientranti nella sua sfera di conoscibilità.

Quanto all'accertamento dei moventi, deve rilevarsi che l'individuazione delle personali causali che possono avere determinato l'odierno imputato a modificare radicalmente la sua condotta da servitore dello Stato a dispensatore di illeciti favori e preziosi servizi all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" , per quanto possa apparire inquietante, da un punto di vista strettamente giuridico non è rilevante.

La giurisprudenza della Suprema Corte consolidatasi sul punto, anche a Sezioni Unite, ha affermato che *"i moventi personali che costituiscono la causa psichica dell'azione del concorrente eventuale"*

nel reato associativo sono del tutto irrilevanti” (cfr. Cass. S.U. 5 Ottobre 1994, Demitry); “la causale costituisce solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova che conserva tuttavia di per sè un connotato di ambiguità, perchè da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto” (cfr. Cass. sent. n° 3727- sez. I° del 27/3/1992).

Quel che si è potuto accertare con sicurezza è che a partire dalla seconda metà degli anni settanta l'imputato ha iniziato ad avere un contatto con l'organizzazione mafiosa, originariamente atteggiato a rapporto “amichevole” (v. dichiarazioni di Mutolo) e di concessione di piccoli favori; nel tempo questo rapporto si è progressivamente trasformato dalla sua iniziale connotazione a rapporto di pieno asservimento ai voleri di “Cosa Nostra”, tanto che proprio nel passaggio dagli anni settanta agli anni ottanta, quando “Cosa Nostra” ha posto in essere in Sicilia uno dei momenti piu' gravi della sua cruenta offensiva contro inquirenti, appartenenti alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura e contro uomini politici uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso, anche l'odierno imputato è stato costretto al definitivo passaggio nella piena

disponibilità di “Cosa Nostra” ed in particolare della sua corrente piu’ spietata ed intransigente rappresentata dai “Corleonesi”.

Ed infatti proprio a cavallo di quegli anni è risultato che l’imputato era stato sottoposto a minacce mafiose ma invece di adottare opportuni provvedimenti in ordine ad eventuali trasferimenti aveva assunto una condotta improntata a disponibilità, sollecitudine ed attivismo nei confronti dei mafiosi, mentre la stessa prontezza non aveva dimostrato nella predisposizione di un importante rapporto anti-mafia, piu’ volte sollecitatogli dal Questore di Palermo Vincenzo Immordino che agiva in perfetto accordo con il Procuratore della Repubblica dott. Gaetano Costa, assumendo, al contempo, nei confronti di alcuni suoi colleghi comportamenti idonei ad evidenziarne lo stato di soggezione all’organizzazione mafiosa (v. vicenda Gentile e Immordino); proprio da quegli anni in poi il contributo offerto dall’imputato si è manifestato nelle piu’ gravi specifiche condotte di agevolazione (v. Salvatore Riina- John Gambino- Oliviero Tognoli- Alessandro Vanni Calvello).

Numerose sono le emergenze processuali di natura documentale e testimoniale che attestano come a cavallo di quegli anni il dott. Contrada sia stato destinatario di minacce di morte da parte

dell'organizzazione mafiosa che ne determinarono un profondo stato di timore e di sostanziale irretimento.

Il teste Giovanni Siracusa (cfr. ud. 13/5/1994), proprietario del bar "Lux" dove il 21/7/1979 era stato consumato l'omicidio dell'ex dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, ha riferito della lettera rinvenuta circa un mese dopo tale fatto delittuoso contenente la frase "*Morirai tu e Contrada*"; tale grave intimidazione per quanto riguarda il teste Siracusa, unico testimone oculare del delitto che avrebbe potuto rivelare agli inquirenti preziose indicazioni sugli esecutori materiali dell'omicidio, sortì un efficace risultato tanto che il predetto non fornì alcun contributo utile alle indagini; l'imputato che nel corso delle sue dichiarazioni ha ammesso di avere ricevuto altre minacce dello stesso tipo nello stesso periodo (circostanza, peraltro, confermata anche dal teste Giovanni Epifanio- cfr. f. 31 ud. 5/5/1995) all'odierno dibattimento ha dichiarato di non avere preso in seria considerazione le intimidazioni ai suoi danni (cfr. ff. 65 e ss. ud. 13/12/1994).

Risulta, invece, che l'ex Questore di Palermo dott. Vincenzo Immordino, in un documento a sua firma inviato al Capo della Polizia in data 11/5/1980, aveva dato atto della circostanza anomala che il dott. Contrada, pur lamentando spesso di essere destinatario di

minacce e di versare in grave pericolo di vita, in realtà voleva rimanere a Palermo dimostrando sostanziale inattività e scarsa incisività di impegno nel contrastare la mafia (*“ il dott. Contrada ha lamentato sempre di essere stato oggetto di minacce ed in pericolo di vita, ma vuole rimanere a Palermo*); il teste Renato Gentile ha confermato all’odierno dibattimento la relazione a sua firma, redatta in data 14/4/1980, nella quale aveva segnalato ai suoi superiori gerarchici l’anomalo comportamento posto in essere dall’imputato a seguito di una legittima perquisizione eseguita presso l’abitazione del latitante mafioso Salvatore Inzerillo; in tale relazione sono riportate le parole testuali pronunciate dall’imputato in quell’occasione : *“ noi organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa; hai visto che fine ha fatto Giuliano!”* , idonee ad evidenziare lo stato di assoluto assoggettamento in cui il funzionario di Polizia era stato ridotto dall’organizzazione mafiosa; il dott. Giuseppe Nicolichia, Questore di Palermo dal Giugno 1980 al Novembre 1981, con dichiarazione resa al dott. Geraci nel 1984 confermata all’odierno dibattimento, ha affermato che nel periodo trascorso a capo della Questura di Palermo aveva notato che il dott. Contrada, dopo l’omicidio Giuliano, era stato preso da una viva

preoccupazione per la propria incolumità personale; il teste dott. Ferdinando Imposimato, già titolare del procedimento penale a carico di Vincenzo Spatola, Sindona ed altri nell'ambito del quale aveva delegato numerose indagini al dott. Contrada, ha dichiarato che, intorno alla fine del 1979 dopo gli omicidi Giuliano e Terranova, in occasione di un'amichevole conversazione, il dott. Contrada spontaneamente gli aveva confidato che *“aveva paura perchè c'erano stati dei fatti abbastanza gravi per la sua incolumità, perchè temeva che potesse essere oggetto di qualche fatto delittuoso”*; il dott. Imposimato riconoscendo che la sua paura poteva essere fondata gli aveva consigliato vivamente di farsi trasferire in altra città ed anzi si era offerto di segnalare l'opportunità di un suo trasferimento per ragioni di sicurezza personale al Capo della Polizia o al Ministro (cfr. ff. 55 e ss. ud. 31/3/1995- a tali dichiarazioni l'imputato ha reagito duramente nel corso delle sue spontanee dichiarazioni rese a metà della deposizione del teste Imposimato di cui ha sostenuto la falsità -v. ff. 67 e ss. ud. cit); anche colleghi dell'imputato hanno dichiarato di avere consigliato allo stesso di trasferirsi da Palermo in relazione alle minacce ricevute (cfr. deposizione del teste Paolo Moscarelli- ff. 142e ss. ud. 13/1/1995) ma l'imputato non soltanto non aveva lasciato il suo

incarico in Sicilia, ma nel prosieguo degli anni aveva continuato a cumulare incarichi istituzionali di elevato livello; il teste Marcello Immordino, tra gli episodi narratigli dal padre che avevano destato le sue perplessità, ha riferito che questi aveva appreso personalmente dal dott. Contrada di avere ricevuto minacce dal mafioso Badalamenti, ma aveva constatato che egli, ciò nonostante, si recava a villeggiare nel territorio di Terrasini (ricompreso nella zona di influenza del predetto mafioso) senza l'adozione di particolari cautele; il teste Arnaldo La Barbera ha dichiarato di avere accertato che il dott. Contrada aveva la disponibilità di una villetta in località di Cinisi ricompresa nella zona di influenza mafiosa del Badalamenti (cfr. f. 97 ud. 20/7/1994) e lo stesso imputato ha confermato che la propria abitazione di villeggiatura è raggiungibile imboccando lo svincolo Cinisi-Terrasini dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo (cfr. f. 64 ud. 20/9/1994).

In conclusione, nonostante l'imputato abbia voluto far credere di non avere nutrito particolari preoccupazioni per la propria incolumità personale, è emerso che egli aveva avuto seri timori ed invece di adottare le opportune cautele era stato indotto dalle minacce ai suoi danni provenienti dall'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" a

mantenere i suoi incarichi in Sicilia, funzionali all'esplicazione del suo specifico contributo al sodalizio mafioso.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata da quanto emerso in relazione alle vicissitudini cui era andato incontro il dottor Contrada negli anni 1985, 1988 e 1989.

Anche nelle predette circostanze l'imputato aveva dimostrato di non voler recidere i legami con la Sicilia ed aveva tenacemente avversato ogni tentativo fatto dai suoi superiori gerarchici, in relazione al diffondersi di dubbi sul suo conto, di interrompere il suo rapporto istituzionale con gli apparati investigativi statali preposti alla lotta contro l'organizzazione mafiosa.

Pertanto l'imputato, essendo un qualificato canale istituzionale disponibile e qualificato in grado di depotenziare dall'interno dello Stato l'efficacia della Sua azione di contrasto al sodalizio mafioso, ha continuato ad essere uno degli elementi piu' significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato. Ha reso così un prezioso e difficilmente sostituibile contributo all'organizzazione "Cosa Nostra" che proprio in virtù di tale tipo di connivenze ha accresciuto nel tempo la sua potenza destabilizzante.

L'accertamento delle eventuali protezioni, compiacenze o corresponsabilità di cui può essersi avvalso l'imputato nel corso della sua carriera professionale esula dall'oggetto dell'odierno processo, essendo compito del giudice quello di giudicare singoli imputati in relazione a determinati reati .

In ordine al “quantum” della pena da irrogare, valutata la notevole gravità della condotta posta in essere dall'imputato alla luce dei criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p. e, tenuto conto delle sue insidiose implicazioni in termini di pericolosità sociale nonchè delle circostanze aggravanti contestate, si ritiene di dovere stimare proporzionata la pena di anni dieci di reclusione in relazione al delitto di concorso in associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello meno grave di concorso in associazione per delinquere (calcolo della pena: pena base per il reato aggravato dai commi IV e V dell'art. 416 bis c.p., ricompresa tra il minimo edittale di anni quattro ed il massimo di anni dieci = anni nove + anno uno per l'aggravante di cui al comma VI° dell'art. 416 bis c.p., tenuto conto dei limiti di aumento imposti dal combinato disposto di cui ai commi III° e IV° dell'art. 63 c.p.).

Alla condanna inflitta all'imputato segue quella del pagamento delle spese processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.

All'irrogazione della pena sopra determinata conseguono di diritto le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi dell'art. 230 c.p. si dispone la sottoposizione dell'imputato, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Tenuto conto della richiesta formulata dal P.M. all'udienza del 19 Gennaio 1996, si dispone la trasmissione al suo Ufficio di copia dei verbali delle dichiarazioni di cui all'elenco depositato alla medesima udienza per le eventuali determinazioni di sua competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 29, 32, 110, 230, 416, 416 bis commi 1,4 e 6, 417 c.p.; 533,535 c.p.p.;

dichiara Contrada Bruno colpevole di concorso nel delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello di concorso in associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica,

e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara il predetto Contrada interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena, e lo sottopone, a pena espiata, alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ordina trasmettersi al Procuratore della Repubblica in sede, per le determinazioni di competenza, copia dei verbali delle udienze richiesti dal P.M. e di cui all'elenco allegato all'udienza del 19 Gennaio 1996.

Visto l'art. 544 comma III° c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Palermo 5 Aprile 1996

Il Giudice estensore

Donatella Puleo

Il Presidente

Francesco Ingargiola